

STATUTO DEL GAL ANTICO DOGADO

Art. 1

1.1 Si costituisce l'Associazione senza scopo di lucro "GAL ANTICO DOGADO" con funzione di Gruppo di Azione Locale di seguito denominato Associazione.

1.2 L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

1.3 La durata della Associazione è stabilita sino al 31.12.2050, salvo ulteriori proroghe.

Art. 2

2.1 L'Associazione ha sede legale e operativa presso l'immobile di proprietà del Magistrato alle Acque di Venezia sito in via C. Colombo n. 4 Lova di Campagna Lupia-VE-. Potrà essere istituita altresì, qualora necessario, altra sede operativa nell'area target di pertinenza.

Art. 3

3.1 L'Associazione non ha fini di lucro e nell'ambito territoriale della Regione del Veneto ha per scopo il miglioramento della qualità di vita delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali operando una programmazione su lungo periodo centrata su uno od alcuni temi conduttori caratterizzanti il territorio di competenza.

3.2 Sono altresì finalità dell'Associazione tutte quelle azioni che garantiscano la parità tra uomini e donne che impediscano qualsiasi discriminazione basata su sesso, razza, o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sociale.

3.3 Inoltre risulta necessaria allo scopo la massima comunicazione ed informazione sia interna che esterna al territorio di competenza al fine di interagire, innovare, trasferire tutto ciò che dal territorio nasce o scambievolmente entra da altri territori.

3.4 L'Associazione ha come obiettivo:

- Il recepimento a livello locale dello Sviluppo Rurale Comunitario, Nazionale e Regionale in particolare sotto l'aspetto ambientale e delle energie rinnovabili;
- la promozione e la realizzazione di nuovi prodotti e servizi;
- la creazione dei presupposti per la realizzazione di posti di lavoro, di attività culturali in ambiente rurale al fine di sviluppare l'identità locale e l'attrazione turistica;
- la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
- la valorizzazione locale e la promozione dei prodotti agricoli tipici salvaguardandone la specificità, la qualità migliorando le tecniche di produzione e trasformazione nonché la diversificazione di quei prodotti che non trovano ragione commerciale ed ambientale della loro esistenza.

3.5 Gli obiettivi si realizzano attraverso le seguenti finalità:

- A) la costituzione del GAL come "Sportello Permanente" di sviluppo del Territorio, permettendo così l'istituzione di una animazione territoriale permanente con caratteristiche

locali ma anche con una forte connotazione sperimentale, innovativa, europea e trasferibile. Lo sviluppo integrato e sostenibile verrà portato avanti attraverso una strategia pilota in sintonia con la Politica Comunitaria in modo da avere con la stessa uno stretto legame allo scopo di implementare e sviluppare la Politica Comunitaria stessa;

- B) la promozione di azioni integrate, elaborate e attuate nell'ambito di partenariati attivi che operano a livello locale;
- C) l'aiuto agli operatori rurali per lo sviluppo delle potenzialità del territorio in una prospettiva a lungo termine e nell'intento di promuovere la nascita di nuovi prodotti e servizi che includono le specificità locali;
- D) la promozione e l'attuazione di strategie originali ed innovative di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di:
 - valorizzazione del patrimonio naturale, architettonico, storico, culturale e produttivo in genere;
 - potenziamento dell'ambiente economico, al fine di contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro;
 - miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità;
- E) la promozione e lo sviluppo della informazione e della comunicazione attraverso la costituzione di reti intra-territoriali ed inter-territoriali e nuove metodologie informatiche (ICT);
- F) la costituzione di partenariati tra territori rurali siano essi regionali, nazionali, europei o anche extra europei e i cui effetti ricadranno nell'ambito della Regione Veneto. Tali gruppi si costituiranno con forme giuridiche di cooperazione con obiettivi comuni;
- G) la gestione dei Programmi Europei, Nazionali, Regionali e Provinciali in tutti i loro aspetti e le opportunità che gli stessi creano nell'ambito territoriale;

3.6 Nell'ambito delle attività connesse e complementari, fatto salvo il conflitto di interesse, e compatibilmente con i compiti di istituto dell'Associazione, i soci potranno chiedere dei servizi che, in quanto produttivi di reddito fiscalmente imponibile, saranno oggetto di apposita contabilità.

Il servizio sarà oggetto di apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione che regolerà il rapporto tra le parti.

Art. 4

4.1 il Patrimonio è costituito:

- dalle quote associative di adesione versate dagli associati che costituiscono il fondo di dotazione. Tale fondo di dotazione è costituito da € 67.750,00 (sessantasettemilasettecentocinquanta virgola zero zero). Ogni successiva variazione del fondo di dotazione, a seguito di nuove adesioni, non comporta modificazioni del presente Statuto;
- dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le economie di bilancio;

- da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni.

4.2 Le Entrate sono costituite:

- dalle quote sociali annuali stabilite con provvedimento dell'Assemblea dei Soci;
- dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni od altre forme di partecipazione ad eventi e servizi legati allo scopo sociale;
- da altre sovvenzioni pubbliche;
- dalle attività connesse e complementari, fatto salvo il conflitto di interesse e la compatibilità con i compiti di istituto, di cui, se produttive di reddito imponibile ai fini fiscali, va tenuta apposita contabilità.

Art. 5

5.1 L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.2 Entro centoventi giorni dalla fine di ogni anno finanziario di chiusura dell'esercizio, verrà predisposto il bilancio consuntivo dal Consiglio di Amministrazione che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci nello stesso termine temporale.

5.3 Gli eventuali utili di bilancio saranno reinvestiti nella realizzazione di iniziative dell'Associazione.

Art. 6

6.1 Possono essere soci dell'Associazione, oltre agli Enti Pubblici, gli organismi professionali e di categoria, le associazioni ed gli organismi di carattere collettivo rappresentativo a livello locale.

6.2 Possono essere altresì soci gli Istituti Finanziari e quanti altri siano rappresentanti di interessi diversi e generali diffusi purchè in grado di dimostrare la solvibilità delle quote dovute all'Associazione.

6.3 Gli Enti Pubblici partecipanti al Consiglio di Amministrazione non possono superare il 50% del partenariato sociale.

6.4 L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa domanda degli aspiranti documentata ed è subordinata alla assunzione formale da parte dei richiedenti dei seguenti impegni:

- sostenere finanziariamente le attività dell'Associazione con il pagamento alle date stabilite delle quote sociali di adesione e funzionamento come determinate dagli organi dell'Associazione;
- collaborare attivamente alla realizzazione delle strategie di cui all'art. 3 con azioni concrete adeguando la propria attività alle decisioni dell'Associazione che sarà annualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione ed alle condizioni di cui all'art. 6 del presente Statuto.

6.5 La mancata ammissione deve essere adeguatamente motivata e comunicata al richiedente.

Art. 7

7.1 Il socio può risolvere il rapporto associativo con dichiarazione di recesso comunicata per iscritto purchè pervenga almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

7.2 La morosità della quota di funzionamento relativa all'anno pregresso determina la decadenza del socio.

7.3 La perdita della qualifica di socio per morosità è accertata dal Consiglio di Amministrazione che dichiara la perdita della qualifica quando il versamento, della quota annuale non avvenga entro 30 giorni dalla messa in mora.

7.4 L'esclusione di un associato per gravi motivi, in base all'art. 24 comma 3 del Codice Civile, è deliberata dall'Assemblea; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

7.5 Gli associati che abbiano receduto o siano decaduti o siano stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote e dei contributi versati né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.6 I crediti per morosità saranno recuperati mediante procedura ingiuntiva.

Art. 8

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Contabile.

Art. 9

9.1 L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote.

9.2 Le deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei votanti sono vincolanti per tutti i soci, anche per gli assenti e i dissenzienti.

Art. 10

10.1 L'Assemblea ha competenza in ordine ai seguenti atti fondamentali:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- il numero e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e relative indennità di carica e fissate nei limiti di legge;
- l'approvazione dello Statuto e sue modifiche;
- bilancio preventivo;
- approvazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale);
- approvazione degli eventuali Regolamenti relativi al funzionamento ed alla gestione;
- l'ingresso di nuovi soci;
- l'ammontare delle quote associative e delle quote annuali di funzionamento;
- determinazioni in merito all'istituzione di eventuali altre sedi operative;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo secondo le disposizioni del Libro I Titolo II capo II del Codice Civile;
- nomina del Revisore dei Conti.

Art. 11

11.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno, la prima entro il 30 dicembre per gli indirizzi programmatici e l'approvazione del bilancio preventivo del nuovo anno e la seconda entro 120 giorni dall'inizio del nuovo esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

11.2 Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con un Ordine del Giorno da trasmettere a ciascun socio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

11.3 L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e rivolta al Presidente e firmata da almeno 1/10 dei componenti.

Art. 12

12.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua associativa da versare entro il mese di aprile dell'anno di competenza.

12.2 I soci possono farsi rappresentare da altro socio (non più di una delega) anche se membro del Consiglio di Amministrazione, tranne che per l'approvazione dei bilanci e per le delibere in merito a responsabilità dei consiglieri.

Art. 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente.

13.2 In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

13.3 Il Presidente nomina un Segretario Verbalizzante e, ove necessario, due scrutatori.

13.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

13.5 Delle riunioni di Assemblea si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, ove necessario, dagli scrutatori.

Art. 14

14.1 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C. prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

14.2 In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

14.3 Nelle delibere delle approvazioni di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

14.4 Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.5 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15

15.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 sino ad un massimo di 11 membri eletto dall'Assemblea dei Soci.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di anni 3.

15.3 I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere espressione dei Soci diversi dagli Enti Pubblici di cui al precedente art. 6 per una quota pari ad almeno il 50% dei componenti.

15.4 Le comunicazioni di dimissioni volontarie del componente del CdA o di revoca da parte del socio dovranno essere comunicate a mezzo Raccomandata al Presidente dell'Associazione.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi di cui al comma precedente, provvede alla surroga del nuovo designato in sostituzione del dimissionario o del revocato con apposito provvedimento nella prima riunione utile e comunque entro e non oltre il 30° giorno dalla comunicazione. Tale sostituzione sarà ratificata dall'Assemblea dei Soci alla sua prima riunione utile.

15.6 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto, senza voto, il Direttore dell'Associazione.

Art. 16

16.1 Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente.

16.2 il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per un periodo di 3 anni.

16.3 il Consiglio di Amministrazione è Organo esecutivo la cui attività decisionale va riferita a quanto stabilito annualmente dall'Assemblea ed ha competenza in ordine a:

- attuazione al Piano e/o al Programma di Sviluppo Locale;
- nomina del Direttore tecnico/amministrativo;
- in base agli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci provvede alla loro attuazione;
- predisposizione/indizione Bandi e lettere invito per la selezione di progetti;
- nomina dei rappresentanti dell'Associazione in seno alla Commissione AVEPA-GAL che verifica l'applicazione dei criteri di selezione previsti dai Bandi;
- pubblicità e diffusione dei Bandi;
- valutazione in merito all'ingresso di nuovi soci;
- ogni altra ulteriore attività residua non sopra indicata e/o di competenza dell'Assemblea.

Art. 17

17.1 Il direttore dell'Associazione è incaricato di:

- la direzione ed il coordinamento dell'Associazione secondo le direttive e gli obiettivi impartiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e per suo tramite dal Presidente;
- il coordinamento tecnico ed amministrativo delle Azioni contenute nel Piano e/o Programma di Sviluppo Locale;
- l'invio degli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci agli Organi Regionali di competenza;

- tutte quelle attività di promozione, informazione, contatto, rapporti ufficiali ed altro che, su incarico del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente, diano all'Associazione la possibilità di ampliarsi e mantenere tutti quei contatti interni ed esterni necessari alla buona e migliore attuazione degli obiettivi prefissati;
- partecipare al Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei Soci senza diritto di voto.

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo, alla determinazione della quota sociale, proponendola all'Assemblea dei Soci.

18.2 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione vale doppio.

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

19.2 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante nominato dal Presidente.

Art. 20

20.1 Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione e curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

21.1 La gestione finanziaria dell'Associazione è controllata da un Revisore Contabile. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione in ordine ai bilanci annuali, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo ed è soggetto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia. Su proposta del Consiglio di Amministrazione al Revisore prescelto verrà riconosciuto un emolumento annuo nei limiti di legge. La durata dell'Organo di Revisione Contabile ha la durata di anni 3 dalla nomina.

Art. 22

22.1 Con lo scopo di attuare la chiusura amministrativa-finanziaria dell'attuale Iniziativa Comunitaria LEADER+, rimane quale capofila Amministrativo Finanziario il Comune di Campagna Lupia con i compiti e le mansioni già previste dalla Convenzione in essere tra il GAL "Le Terre Basse già Antico Dogado" ed il Comune di Campagna Lupia.

Tale convenzione rimane in essere sino alla chiusura dell'Iniziativa Comunitaria LEADER+ in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Art. 23

23.1 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, tra questi e l'Associazione o tra i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno per ciascun contendente ed il Presidente del collegio che verrà nominato dalle parti. In caso di inadempienza o disaccordo nella nomina del Presidente o in caso di assenza di nomina di uno dei due arbitri designati dalle parti, si farà richiesta di nomina al Presidente del Tribunale di Venezia su istanza della parte più attiva.

Art. 24

24.1 Per tutto quanto non previsto e/o considerato nel presente Statuto si fa esplicito riferimento agli art. 14 e seguenti del Codice Civile.